





REGOLAMENTO

DELLA

CASSA DI RISERVA

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO



PINEROLO

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CHIANTORÈ

1865.

RESEARCH REPORT

THE HISTORY OF THE

RESEARCH REPORT

THE HISTORY OF THE

RESEARCH REPORT

THE HISTORY OF THE

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO

REGOLAMENTO

DELLA CASSA DI RISERVA

Art. 1. È istituita nel seno della Società di Mutuo Soccorso degli Operaj di Pinerolo una Cassa di Riserva destinata a sussidiare tutti i Soci Operaj che per vecchiezza o qualunque infermità cronica si siano resi affatto inabili al lavoro pel tempo della loro vita naturale.

Art. 2. Tutti gli Operai iscritti nel ruolo della Società di Mutuo Soccorso faranno parte integrante di detta cassa.

Non potranno essere iscritti nel ruolo della Cassa di Riserva coloro che non facessero parte della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 3. Tutti coloro che col 31 dicembre 1862 avranno contribuito alla cassa di oltre fr. cinque avranno diritto al sussidio dal 1 gennaio 1863.

Tutti quelli che avendo contribuito in meno di cinque franchi non avranno diritto che dopo due anni a principiare dall'epoca dell'approvazione del presente regolamento, coloro che verranno ammessi a far parte di detta Cassa non avranno diritto al sussidio che dopo tre anni dalla data della loro iscrizione nella medesima.

Art. 4. È stabilito per ogni socio effettivo un contributo mensile di centesimi venti, da pagarsi anticipatamente, oltre a centesimi cinquanta per diritto d'ammissione da pagarsi all'epoca della loro iscrizione.

Sarà considerata pagata anticipatamente, sino all'ultima domenica di ciascun mese.

Saranno esenti dal dritto d'ammissione tutti coloro che verranno iscritti a tutto il 1862.

Art. 5. Il capitale sociale si compone: 1.º dei contributi dei socii; 2.º delle quote dei soci onorarii della Società di Mutuo Soccorso; 3.º delle oblazioni che verranno elargite, di cui all'art. 11; 4.º dei risparmi che potrà fare la Società coi proventi del Comitato di Previdenza, della panatteria, od altri qualsiasi.

Art. 6. Il contributo dei Soci onorarii della Società di Mutuo Soccorso sarà per intiero versato nella Cassa di riserva.

Art. 7. Venendo un Socio a cessare di far parte della Società di Mutuo Soccorso, sarà pure decaduto dal dritto ai sussidii stabiliti dalla presente Cassa.

Art. 8. Il Socio in ritardo al pagamento delle quote di due mesi non sarà escluso dal beneficio della sovvenzione, ma subirà una ritenzione di cent. cinque per ciascun giorno per tanti giorni quanti ne abbia lasciato decorrere sino all'effettuazione del pagamento.

Art. 9. Il ritardo maggiore di tre mesi importa la decadenza dalla qualità di socio, sempre quando il medesimo non abbia proposte le sue giustificazioni alla Direzione, e non siansi le medesime accettate.

Art. 10. Il Socio decaduto dalla sua qualità, per qualunque cosa, non conserva alcun dritto ad indennità o ripetizione per le quote sborsate.

Art. 11. Saranno considerati benemeriti della Società, oltre ai Soci onorarii, tutti coloro che vorranno concorrere, sia col pagamento della quota mensile, sia con elargizioni spontanee, allo stabilimento ed incremento della Cassa di ritiro, ed il loro nome verrà registrato in apposito elenco da tenersi affisso nella sala.

Art. 12. Il Socio reso affatto inabile al lavoro per vecchiezza, o malattia incurabile, per avere il sussidio dalla Cassa di Riserva, dovrà farne domanda alla Direzione con apposita dichiara del Dottore sociale; il Consiglio nominerà una Commissione per riconoscere lo stato del Socio, in confronto del suo lavoro, e delegherà anche una consulta di medici, qualora lo creda necessario, dietro ciò la medesima gli rilascerà i mandati dei sussidii.

Art. 13. Il Socio domiciliato fuori di Pinerolo, che trovasi nello stato di salute da credersi in diritto d'essere sussidiato come inabile al lavoro, deve presentarsi in Pinerolo a far la sua domanda per la prima volta come all'art. 12, e nei casi eccezionali d'impedimento, la Direzione potrà prendere le opportune misure.

Art. 14. Tutti i Soci domiciliati fuori Pinerolo per continuare a prendere il sussidio debbono presentare il certificato di vita una volta al mese.

Art. 15. I Soci che traslocassero altrove il loro domicilio, potranno continuare a far parte della Cassa, facendo pervenire a proprie spese le loro quote alla Società.

Art. 16. Il sussidio ai Soci inabili al lavoro è fissato in ragione di cent. 50 al giorno; qualora il reddito della Cassa di Riserva non fosse sufficiente per dare il suddetto sussidio, si convocherà il Consiglio, e si delibererà in proposito sul da farsi, onde poter avere i mezzi da continuare a tutti i Soci inabili il sussidio nella conformità di cui sopra.

Art. 17. Tutti i Soci inabili al lavoro e sussidiati come tali, dovranno ogni tre mesi rinnovare la fede d'inabilità al lavoro.

Art. 18. Il Socio, dichiarato per tale, sarà tenuto al pagamento d'una quota di cent. 50 per cadun mese.

Art. 19. Un Socio annoverato fra gl'inabili, che venisse a ristabilirsi in salute, e che avrà chiesto di essere posto nel novero di quelli che hanno diritto al sussidio ordinario e straordinario,

dopo tre mesi dalla dichiarazione del medico, e di quote mensili, ne avrà diritto.

Art. 20. Quel Socio che venisse ricoverato in un' opera pia, non avrà più diritto al sussidio giornaliero. Qualora i fondi della Cassa lo permettersero, la Direzione potrà accordargli una sovvenzione mensile, e verrà esonerato dal pagamento delle quote.

Art. 21. Coloro che venissero riconosciuti cronici per causa d'infetto venereo, o per risse da loro provocate, non avranno diritto alla sovvenzione d'incurabilità.

Art. 22. L'amministrazione della Cassa sarà pure quella della Società di Mutuo Soccorso; ma verrà eletto un cassiere.

Art. 23. Sarà cura del cassiere: 1.º di esigere le quote e qualunque altro provento, e noterà in apposito registro le fatte esazioni; 2.º di pagare tutti i vaglia o mandati spediti dalla Direzione, e terrà conto per di lei scarico; 3.º terrà un registro matricolare di tutti i Soci facienti parte della Cassa di Ritiro, e ne farà un elenco da tenersi affisso nella sala, e questo rinnova ogni trimestre.

Art. 24. Il Controllore della Società di Mutuo Soccorso sarà pure Controllore della Cassa, ma terrà un apposito registro.

Art. 25. Il Cassiere sarà autorizzato a ritenere presso di sè la somma di lire venti per pagare i soccorsi che saranno ordinati.

Art. 26. I Soci ammessi promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di

condurre una vita operosa e da buoni cittadini, come pure di cooperare, per quanto loro sia possibile all'incremento della Cassa.

Art. 27. Sarà cura dell'Amministrazione di conciliare le contestazioni che potessero sorgere riguardo all'osservanza del presente Regolamento.

Il presente Regolamento venne approvato ad unanimità nella seduta del 5 ottobre 1862, mandandosi alla luce col mezzo della stampa,

Pinerolo, 5 ottobre 1862.

Per l'Amministrazione

IL PRESIDENTE

ROSSETTI LUIGI

IL SEGRETARIO

ROLFO LUIGI.



SOCIETÀ DEGLI OPERAI DI PINEROLO

ELENCO

DEI FONDATORI DELLA CASSA DI RISERVA

per sussidiare i Soci divenuti inabili al lavoro

A

5 Allara Giacomo
 18 Amelio avv. Anast.
 27 Abelle Spirito *def.*
 50 Archetto Carlo
 74 Airale Costanzo

B

2 Brezzio Matteo
 9 Bassino Domen. *def.*
 19 Bagnasco Matteo
 25 Belmond Gio. Bat.
 33 Becchio Francesco
 35 Belmond Alessio

36 Beltramino Gius.
 42 Bara Antonio
 51 Bessone Remigio
 56 Barbot Gio. Batt.
 70 Barone Pietro *def.*
 72 Bruera Domenico
 73 Bonetto Stefano
 75 Bertoncino Maur.
 90 Becchio Luigi
 91 Becchio Gio. Bat.
 93 Boero Giovanni
 94 Boero Antonio
 100 Bruera Giovanni
 102 Bocciardi Giovanni
 106 Bosio Felice
 108 Bassino Domenico

C

- 6 Canuto Giuseppe
 23 Collino Giuseppe
 28 Cuminetti Franc
 29 Camusso Giovanni
 30 Cagno Carlo *def.*
 39 Comba Michele *def.*
 62 Chiesa Stefano
 69 Costa Guglielmo
 84 Ciajol Franc. *def.*
 107 Cirio Carlo *def.*

D

- 55 Demeda Pietro
 87 Don Gio. Batt.

E

- 15 Erba Giovanni

F

- 44 Fosatti Benedetto
 68 Feraud Agostino
 82 Fornel Giovanni
 92 Falda Michele

G

- 4 Gularmino Dom.
 8 Grosso Michele

- 12 Gallo Michele
 34 Giaveno Michele
 37 Gerlero Agostino
 40 Galetto Francesco
 49 Gagliardi Pietro
 54 Giaja Michele Ant.
 58 Gurgo Antonio
 60 Garniero Pietro
 63 Giraud Luigi
 77 Giaj Domenico
 85 Gerbella Maurizio
 86 Girano Giorgio
 99 Gellato Giacomo

L

- 21 Lorena Francesco
 78 Leggero Michele

M

- 11 Marchisio Giac.
 22 Martinasso Tom.
 38 Moda Giovanni
 46 Merlo Giuseppe
 53 Magis Giuseppe
 57 Malan Filippo
 61 Manassero Dom.
 64 Margaria Matteo
 88 Marino Filippo

N

48 Negro Bartolomeo

P

17 Pol Tomaso
 26 Pussetto Franc.
 41 Pussetto Michele
 83 Paglia Domenico
 98 Prioris Antonio
 203 Pons Luigi

Q

97 Quassolo Gius. And.

R

1 Rolfo Luigi
 13 Rossi Giuseppe
 20 Ruello Giuseppe
 45 Rubiano Carlo
 47 Rossetti Luigi
 52 Ricardino Carlo
 67 Resial Gio. Batt.
 76 Ramasco Carlo
 79 Romano Luigi
 80 Reis Pietro

81 Rainaud Michele
 104 Ribetto Giovanni

S

10 Siccaud Gio. Batt.
 24 Siolla Antonio
 86 Strobbia Antonio

T

14 Turibiglio Gior. *def*
 32 Tribolo Michele
 66 Turinetti Pietro
 95 Tabucco Giuseppe
 101 Taranzano Gio. B.

V

3 Visconti Felice
 7 Viviano Michele
 16 Vairolati Gius.
 51 Vianco Pietro
 43 Villa Giorgio
 58 Vittone Felice
 71 Valienti Franc.
 89 Vairolati Domen.
 105 Verra Domenico

MESI	QUOTE		FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			
Totale			

MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DELL'ESAT. ^E
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

